

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**D.LGS 231/01**

## **I n d i c e**

- Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione**
- Articolo 2 Nomina e composizione dell'Organismo**
- Articolo 3 Durata in carica e sostituzione dell'Organismo**
- Articolo 4 Riunioni dell'Organismo**
- Articolo 5 Verbalizzazione delle sedute**
- Articolo 6 Obblighi di riservatezza**
- Articolo 7 Pianificazione dell'attività**
- Articolo 8 Compiti dell'Organismo**
- Articolo 9 Raccolta e conservazione delle informazioni**
- Articolo 10 I flussi informativi dall'Organismo agli Organi del Consorzio e al management**
- Articolo 11 Flussi informativi verso l'Organismo**
- Articolo 12 Modifiche del Regolamento**



## **Articolo 1**

### **Finalità e ambito di Applicazione**

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") è stato istituito presso il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato dal CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito Decreto).

1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo si ispira ai principi di autonomia ed indipendenza di cui all'art. 6 del Decreto e riporta direttamente al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa.

## **Articolo 2**

### **Nomina e composizione dell'Organismo**

2.1 L'Organismo, nel caso di specie, è un organo monocratico, scelto dalla Deputazione Amministrativa su mandato del Consiglio dei Delegati tra soggetti esterni particolarmente qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

2.2 La Deputazione Amministrativa, nello stesso atto di nomina dell'Organismo, determina i compensi da destinare allo stesso, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

2.3 L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento.

## **Articolo 3**

### **Durata in carica e sostituzione dell'Organismo**

3.1 L' Organismo dura in carica 36 mesi dalla sottoscrizione della lettera di incarico.

3.2 Il Consiglio dei Delegati può revocare in ogni momento l'Organismo per giusta causa.

3.3 Per giusta causa di revoca dell'Organismo dovrà, comunque, intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;

- attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 9.2 nella parte generale del MOG 231;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3.4 Nei casi sopra descritti, il Consiglio dei Delegati provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

3.5 Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio dei Delegati, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

3.6 La rinuncia all'incarico da parte dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio dei Delegati per iscritto.

3.7 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di chi svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza, il Consiglio dei Delegati provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto

#### **Articolo 4**

##### **Riunioni dell'Organismo**

4.1 L'Organismo si riunisce anche su richiesta di uno degli altri Organi del Consorzio.

4.2 Le riunioni dell'Organismo avranno luogo, normalmente, presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina o presso gli altri luoghi, individuati in modo da rendere quanto più efficace e efficiente l'azione dell'Organismo medesimo.

4.3 L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti dell'ente o consulenti, anche esterni, con

*h*

esperienza in specifiche materie.

4.4 Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti, qualora espressamente invitati dall'Organismo.

4.5 La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

## **Articolo 5**

### **Verbalizzazione delle sedute**

5.1 Di ogni riunione viene redatto processo verbale.

5.2 I verbali sono firmati dall'Organismo di Vigilanza e, se ritenuto opportuno allo stesso, dagli intervenuti alle riunioni e sono conservati in apposito registro, a cura dell'Organismo stesso.

## **Articolo 6**

### **Obblighi di riservatezza**

6.1. L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

6.2 L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire - e si astiene dal ricercare e, comunque, utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione.

6.3 Ogni informazione in suo possesso viene, comunque, trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 7**

### **Pianificazione dell'attività**

7.1 Nel rispetto delle proprie funzioni l'Organismo, in totale autonomia, pianifica la propria attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree ritenute a rischio.

7.2 Nell'ambito di tale pianificazione verranno debitamente considerati i seguenti parametri:

- Valori di rischio residuo (mappatura delle aree a rischio);
- Informazioni ricevute dai flussi informativi;
- Indicazioni del vertice dell'ente o di altri organi di controllo;
- Risultati di analisi di fattori di rischio derivanti dal processo;

7.3 L'Organismo, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- dispone di risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento delle attività

di vigilanza e controllo ad esso attribuite, che lo stesso verrà a modulare in base alle necessità che verranno ad emergere;

- è dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore del CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA;
- è dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale, con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

## **Articolo 8**

### **Compiti dell'Organismo**

8.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del relativo aggiornamento.

8.2 All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi del Consorzio, dei Dipendenti, dei destinatari in generale dello stesso, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

8.3 Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa dell'ente, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

## **Articolo 9**

### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

9.1 Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'Organismo.

## **Articolo 10**

### **I flussi informativi dall'Organismo agli Organi del Consorzio e al management**

10.1 L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio dei Delegati il piano nel quale sono definite e

programmate le attività di verifica e controllo.

10.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio dei Delegati dell'ente presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del proprio Modello. Tale relazione di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, ecc) e i relativi risultati.

## **Articolo 11**

### **Flussi informativi verso l'Organismo**

11.1 Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

A tale scopo viene istituita apposita casella di posta elettronica a cui indirizzare i Flussi all'Organismo.

In particolare deve essere informato riguardo a:


- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole unità organizzative dell'ente e, comunque, quelli individuate dal Modello stesso;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

11.2 L'Organismo è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

## **Articolo 12**

### **Modifiche del Regolamento**

12.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo e comunicate al Consiglio dei Delegati.



Handwritten signature and stamp. The signature is a stylized, cursive mark. To its right is a rectangular stamp containing the text "L'ORG." followed by a horizontal line and a period.